

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 738

del 30-5-2018

O G G E T T O

“Registro elettronico delle attività di trattamento” (privacy europea, articolo 31 del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati): programmazione delle azioni utili alla predisposizione di detto strumento e avvio del censimento aziendale relativo ai trattamenti.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 865

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:

Com'è noto, con la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 24 gennaio 2018, quindi con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 sulla privacy e facendo proprio il principio europeo dell'*accountability* (che significa, in estrema sintesi, responsabilizzazione e autonomia del Titolare nel applicare le norme europee e obbligo di render conto di quanto svolto), questa ULSS n. 8 ha approvato le *“Prime azioni di carattere organizzativo, gestionale e documentale volte ad ottemperare, nell'ambito dell'U.L.SS. n. 8 Berica, agli obblighi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla privacy”* e, con la successiva Delibera del Direttore Generale n. 592 del 03 maggio 2018, ha provveduto alla *“Approvazione del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali (attuativo del Regolamento Europeo privacy n. 2016/679) e assolvimento degli obblighi di carattere documentale”*.

A tale proposito, si ricorda che tra gli obblighi più importanti da porre in essere, stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679, vi è la predisposizione di un *“Registro elettronico delle attività di trattamento”*: adempimento caratterizzato da forti connotazioni di carattere tecnologico ed informatico e che, quindi, la succitata Deliberazione n. 86/2018 ha ricondotto alla competenza della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e delle sue UOS dell'area informatica.

Le caratteristiche di questo nuovo *“Registro elettronico delle attività di trattamento”* sono descritte all'articolo n. 31 (trentuno) del vigente Regolamento aziendale sulla privacy, approvato con la già citata, recente Delibera n. 592 del 03 maggio 2018.

L'anzidetto articolo n. 31 del Regolamento aziendale recita quanto segue:

“Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda l'articolo 30, paragrafo 5 del Regolamento UE), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'articolo 30 del medesimo Regolamento.

Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.

Il Registro, in virtù delle dimensioni e della complessità che caratterizzano questa Azienda ULSS n. 8 Berica (che ha più di 6.000 dipendenti), non può che avere forma elettronica, e deve essere esibito su richiesta del Garante.

La tenuta del registro elettronico dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema tecnologico di corretta gestione dei dati personali.

Per tale motivo, anche questa ULSS, per mezzo dei competenti servizi dell'area informatica, è impegnata a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro elettronico.

*Si fa rinvio all'articolo 14 del presente Regolamento ad oggetto *“Censimento dei trattamenti e Regolamento regionale”* per ciò che concerne il rapporto tra il contenuto del predetto regolamento regionale e il nuovo Registro elettronico delle attività di trattamenti di questa ULSS. (...)*

Alla luce di tali premesse, si fa presente che Azienda Zero, d'intesa con il Consorzio Arsenà.IT, con nota in atti del 04 maggio 2018 (prot. 5677), ha presentato a tutte le aziende sanitarie del Veneto un modello (in *file Excel*), unico ed omogeneo per tutte le UU.LL.SS.SS. e le Aziende Ospedaliere del Veneto, da compilare per implementare il contenuto del "Registro elettronico" di cui si tratta, il quale sarà poi reso effettivo tramite "*l'acquisizione di uno strumento IT unico per il registro delle attività di trattamento da rendere operativo presso tutte le aziende della Regione Veneto*" (articolo 4 del progetto tecnico di adeguamento al GDPR elaborato dal Consorzio Arsenà.IT).

La Regione Veneto ritiene, quindi, che lo strumento di cui si tratta, pur essendo aziendale, debba, fin da subito, possedere caratteristiche prestabilite, conformi ed omogenee per tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere del Veneto, al fine di implementare, nel modo più efficace e razionale possibile, l'unico strumento IT che servirà successivamente da "contenitore" per il registro di cui si tratta.

Il "*file excel*" di cui si tratta, nella sua versione definitiva, è stato pertanto trasmesso da Azienda Zero a tutte le UU.LL.SS.SS. della Regione e questa Azienda ULSS n. 8 con nota in atti del 16 maggio 2018 (prot. 6292).

Detto "modello di registro elettronico" su file in Excel fornito da Azienda Zero costa di un contenuto già parzialmente preimpostato da Azienda Zero sulla base delle n. 40 "schede" di trattamento di cui al vigente Regolamento Regionale del 24.10.2014 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (allegato n. 09 al Regolamento aziendale privacy), a cui sono state aggiunte ulteriori 16 schede, per un totale complessivo di 56 (cinquantasei) schede di trattamento.

Le succitate 56 "schede" sono, a loro volta, suddivise nelle seguenti 5 (cinque) parti da compilare:

- 1) Descrizione del trattamento;
- 2) Finalità del trattamento;
- 3) Sistemi Informativi ed elenco Applicativi;
- 4) Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- 5) Misure analogiche di sicurezza.

La UOC Affari Generali e le due UOS dell'Area Informatica (UOS Sistemi Informativi e UOS Reti e Telecomunicazioni) hanno avviato, fin dal 16 maggio 2018, l'attività di compilazione delle parti relative alle "schede" dedicate al testo introduttivo (di competenza della UOC Affari Generali) e ai sistemi informativi e tecnologici (di competenza delle due predette UOS di area informatica), pur nella consapevolezza che, per le parti dedicate alla descrizione, alla finalità del trattamento e alle misure analogiche di sicurezza, vi è la necessità che ciascuna Macro-struttura (o Struttura) aziendale, sia della produzione che di supporto alla produzione nonché di staff alla Direzione Aziendale, contribuisca a questa complessa attività, compilando le singole schede i cui contenuti siano riconducibili, *ratione materiae*, alla sfera di rispettiva competenza.

In pratica, è necessario che le strutture aziendali vengono incaricate ad effettuare una sorta di "intervista / censimento" volta a costruire il contenuto del Registro di cui si tratta.

Ciò premesso, si propone di porre in essere le seguenti azioni:

- a) Incaricare la UOC Affari Generali, la UOS Sistemi Informativi la UOS Reti e Telecomunicazioni affinché coordinino il percorso di predisposizione del contenuto del “Registro” di cui si tratta, da fornire ad Arsenal.IT ai fini della acquisizione di uno strumento IT unico;
- b) Incaricare la UOC Affari Generali, la UOS Sistemi Informativi la UOS Reti e Telecomunicazioni affinché, prima di cominciare il predetto “censimento”, al fine di semplificare l’attività e di ottimizzare i tempi, effettuino un apposito incontro finalizzato a presentare, alle strutture aziendali lo strumento di cui si tratta, già compilato (o in fase di compilazione) nelle parti di cui si è detto, illustrando agli interessati le modalità di redazione dei censimenti di rispettiva competenza.
- c) Poiché la predisposizione del “*Registro delle attività di trattamento*” è un adempimento previsto espressamente dalla normativa europea, la cui inosservanza prevede delle sanzioni, si propone di incaricare le Macro-strutture (o Strutture) aziendali, sia della produzione che di supporto alla produzione che di staff alla Direzione Aziendale, come appositamente individuate dalla UOC Affari Generali, affinché collaborino fattivamente, secondo le materie di rispettiva competenza, alla compilazione dello strumento di cui si parla.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare le azioni aziendali utili alla predisposizione del “Registro elettronico delle attività di trattamento” (*privacy europea, articolo 31 del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati*), nei termini e per le motivazioni riportate in premessa, dando avvio al censimento aziendale dei trattamenti;
2. di incaricare la UOC Affari Generali, la UOS Sistemi Informativi la UOS Reti e Telecomunicazioni affinché coordinino il percorso di predisposizione del contenuto del “Registro” di cui al punto n. 1, da fornire successivamente ad Arsenal.IT ai fini della acquisizione di uno strumento IT unico, come descritto in premessa;
3. di incaricare la UOC Affari Generali, la UOS Sistemi Informativi la UOS Reti e Telecomunicazioni affinché, prima di dare avvio al predetto “censimento”, al fine di semplificare l’attività e di ottimizzare i tempi, effettuino un apposito incontro finalizzato a presentare, alle strutture aziendali lo strumento di cui si tratta, già compilato (o in fase di

compilazione) nelle parti in premessa descritte, illustrando agli interessati le modalità di redazione dei censimenti di rispettiva competenza.

4. di incaricare le Macro-strutture (o Strutture) aziendali, sia della produzione che di supporto alla produzione nonché di staff alla Direzione Aziendale, come appositamente individuate dalla UOC Affari Generali e dalle UOS Sistemi Informativi e UOS Reti e Telecomunicazioni, affinché collaborino fattivamente, secondo le materie di rispettiva competenza, alla compilazione dello strumento di cui si tratta;
5. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 31-5-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 31-5-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
